

Spett.Le Azienda cliente.

Oggetto: assegno di natalità.

Con la **circolare n. 85 del 7 giugno 2019** l'INPS fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande per ottenere l'assegno di natalità 2019 che è stato prorogato, anche per i nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affido, prevedendo anche la maggiorazione del 20% per i figli successivi al primo.

La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro e che il minore sia convivente con il richiedente.

A tal fine il richiedente dovrà presentare preliminarmente una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) contenente tutti i componenti il nucleo familiare compreso il minore per il quale si richiede l'assegno di natalità.

La domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di nascita o di entrata in famiglia del minore adottato o affidato.

Per i nati dal 1° gennaio al 15 marzo il termine di 90 giorni decorre dalla data del 15 marzo 2019 ma le domande possono essere presentate tardivamente anche oltre il 13 giugno.

La presentazione della domanda avviene tramite il modello SR163, reperibile nella sezione "tutti i moduli" del sito www.inps.it, da invaire all'INPS con una delle seguenti modalità:

- allegato in procedura mediante l'apposita funzione "Gestione allegati";
- trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
- trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Linea di prodotto servizio "Ammortizzatori sociali" della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.



La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE minorenni e, in particolare:

- nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui, l'importo ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l'importo complessivo dell'assegno è di 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui);
- nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui, l'importo ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l'importo mensile è di 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).

Ad ogni modo, la durata massima di erogazione dell'assegno è di 12 mensilità.

Lo studio resta comunque a disposizione per qualsiasi delucidazione in merito. Distinti saluti.

Studio associato

HR Bastianello & Tessarollo